



**COMUNE DI CHIANCIANO
TERME**
PROVINCIA DI SIENA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45 del 29/09/2020

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2020. CONFERMA DELLE TARIFFE TARI 2019 AI SENSI DELL'ART.107 COMMA 5 DEL DL 18/2020.

L'anno duemilaventi, il dì ventinove del mese di settembre alle ore 21.25 nella sala del Palazzo Comunale, dietro invito del Sindaco in data 23.09.2020 Prot.n. 15.712, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sindaco Andrea MARCHETTI.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.12 ed assenti sebbene invitati n.1 come segue:

Nominativo	Presente	Assente	Nominativo	Presente	Assente
Marchetti Andrea	X		De Santi Mariachiara	X	
Rocchi Damiano	X		Meniconi Davide	X	
Nardi Fabio	X		Piccinelli Paolo	X	
Giulianelli Rossana	X		Mucci Luisa	X	
Loscalzo Rita	X		Chierchini Gianluca	X	
Giorni Stefano		X	Chiezzi Alessandra	X	
Ballati Laura	X				

Assiste il Segretario Comunale Luana Della Giovampaola, incaricato della redazione del processo verbale.



**COMUNE DI CHIANCIANO
TERME
PROVINCIA DI SIENA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto che:

l'art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020 e che, successivamente, tale termine è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2020;

l'art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 107, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, il quale fissava al 30 giugno 2020 il termine di approvazione delle tariffe della Tari corrispettiva, e l'art. 1, comma 683-bis, della legge n. 147 del 2013, il quale fissava al 30 aprile 2020 il termine di approvazione dei regolamenti Tari, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui ai punti seguenti;

l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

l'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, dispone che «il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite

autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»;

Tenuto conto:

delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, in particolare:

-il D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) con il quale è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato in GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020, col quale allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali; sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali; sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; è sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

- il decreto legge n. 83 del 30 luglio 2020, con il quale vengono prorogate, dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni di cui ai decreti legge nn. 19 e 33 del 2020 che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell'epidemia;

Dato atto

quindi che con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione

dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;

- con la deliberazione n. 443 del 31/10/2019 ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

- nell'ambito territoriale rifiuti Toscana Sud a cui appartiene il Comune di Chianciano Terme, le funzioni di Ente territorialmente competente di cui alla deliberazione Arera N. 158/2020 sono esercitate dall'Autorità per il servizio integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud, come precisato nell'art. 3 del suo Statuto, “ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali.”

- le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, hanno determinato un inevitabile rallentamento del processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 del nuovo “metodo Arera”;

Dato atto

che in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

che in tale contesto, per quanto attiene alla disciplina della tassa sui rifiuti, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020:

a) a seguito della approvazione del PEF di ambito 2020 da parte dell'Assemblea di ATO (secondo i criteri ARERA) approvare la TARI 2020 entro il 30.09.2020 in funzione del PEF 2020, senza quindi alcun conguaglio negli anni successivi;

b) approvare la TARI del 2019, in applicazione del comma 5 dell'art. 107 del DI 18/2020, differendo ad un momento successivo (fino al 31.12.2020) l'approvazione del PEF ARERA 2020, e riportando quindi la differenza tra il PEF 2020 e il PEF 2019 a conguaglio della TARI dei prossimi 3 esercizi;

che l'art. 107 del D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n.27/2020 (cd "decreto Cura Italia") ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

che il comma 5, del predetto art. 107 D.L. n. 18/2020 ha disposto quanto segue:

"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

Preso atto

che alla data odierna la competente Autorità di ambito "ATO Toscana Sud" non ha provveduto ad approvare il PEF 2020 stanti le evidenti difficoltà derivanti sia dall'incompleto e mutevole impianto normativo e regolamentare sia dalle modificazioni alle modalità operative del gestore del servizio del ciclo dei rifiuti conseguenti alla diffusione della pandemia da COVID-19 sul territorio nazionale;

Ritenuto

opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, avvalersi della facoltà introdotta con il citato richiamo normativo e quindi procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe 2019 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28.3.2019 così da fornire maggiore chiarezza ai contribuenti in ordine all'entità del prelievo tributario per l'anno in corso;

Considerato

pertanto, per quanto sopra, di confermare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 come da allegati 3A e allegato 3B che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che:

- l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) con delibera n. 158 del 2020 ha previsto una serie di riduzioni per tener conto della minor produzione di rifiuti conseguente alla chiusura forzata, disposta con provvedimenti governativi, di alcune attività economiche, distinguendo tra riduzioni obbligatorie e facoltative, rinviando, tuttavia, ad un provvedimento successivo l'individuazione delle modalità di copertura del costo delle nuove riduzioni;

- la delibera ARERA n. 158 del 2020 individua all'art. 1 le riduzioni obbligatorie, che riguardano esclusivamente le utenze non domestiche e sono così articolate:

- il punto 1.2 della delibera 158 disciplina le riduzioni applicabili alle tipologie di attività di utenze non domestiche - indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1a dell'Allegato A alla delibera n.158 -, che risultino immediatamente

riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, a seguito di provvedimenti governativi o degli enti territoriali; per queste è prevista una riduzione della parte variabile della tariffa mediante la riduzione dei coefficienti di produzione Kd di cui alle tabelle allegate al dpr n. 158 del 1999;

- il punto 1.3, disciplina le riduzioni applicabili alle tipologie di attività di utenze non domestiche - indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1b dell'Allegato A) della delibera n. 158 - che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, ma che alla data di adozione della delibera dell'Autorità non erano state ancora oggetto riapertura; per tali attività deve essere riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 25%, sempre mediante l'intervento sui coefficienti Kd;
- il punto 1.4 della delibera n. 158 del 2020, disciplina il caso delle attività di utenze non domestiche - indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 2 dell'Allegato A) della delibera - che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti governativi o degli enti territoriali; per questi la delibera attribuisce all'Ente territorialmente competente il compito dell'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali applicare il fattore di correzione alla quota variabile;

- l'art. 2 della delibera n. 158 del 2020 si occupa, invece, delle agevolazioni tariffarie per le altre utenze non domestiche non soggette a sospensione obbligatoria per emergenza COVID-19; in particolare

- il punto 2.1 prevede che per le utenze non domestiche - riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 3 dell'Allegato A) della delibera - ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività; per tali attività è riconosciuta una riduzione, solo «in seguito a presentazione di apposita istanza da parte dell'utente non domestico che attesti, ai sensi del d.P.R. 445/00, e documenti l'effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti a seguito di sospensione temporanea dell'attività per l'emergenza legata al diffondersi del virus COVID-19»;
- gli articoli 3 e 4 della delibera n. 158 del 2020, disciplinano l'ipotesi di riduzioni facoltative per le utenze domestiche disagiate; in particolare, l'Autorità dà la possibilità di anticipare l'applicazione del bonus sociale che l'art. 57-bis del d.l. n. 124 del 2019, ha introdotto anche per il settore dei rifiuti, così come già avvenuto per le forniture di energia elettrica, gas e servizio idrico integrato, peraltro prevedendo che al bonus sociale rifiuti acceda chi è in possesso delle condizioni richieste per il riconoscimento dei bonus sociali relativi agli altri settori oggetto di regolamentazione da parte dell'Autorità

Considerato che:

- la natura del comune di Chianciano Terme è prettamente turistica, tenuto conto che il nostro Comune è uno dei maggiori centri termali nazionali ed internazionali, con oltre 100 strutture alberghiere ed extra alberghiere, per un totale di circa 8.000 posti letto, e che l'emergenza Coronavirus sta tutt'ora continuando ad avere gravi ripercussioni soprattutto

nel comparto turistico e alberghiero, ma anche in tutte le attività strettamente legate al turismo quali ristoranti, bar, negozi e tour operator;

- si rende pertanto necessario un intervento più deciso per sostenere le attività penalizzate dall'epidemia da Covid- 19, considerando soprattutto che le strutture ricettive non sono state ricomprese nella delibera Arera tra quelle agevolate;

- la decisione di prevedere riduzioni aggiuntive rispetto a quelle decise da ARERA, oltre a trovare una sua legittimazione nell'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, ha l'importante funzione di dare un contributo, seppur minimo, per la salvaguardia del tessuto economico del territorio comunale;

- la conferma delle tariffe 2019, così come previsto dall'art. 107, comma 5, del dl n. 18 del 2020, presuppone necessariamente che il costo delle riduzioni sia finanziato dal bilancio comunale, sia per quanto attiene a quello minimo obbligatorio previsto dalla delibera ARERA sia per quanto riguarda l'ulteriore riduzione decisa dal Comune, per quanto disposto dall'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013;

Ritenuto pertanto:

- ai sensi dell'art. 107, comma 5, del dl n. 18 del 2020, di confermare per l'anno 2020 le tariffe approvate per l'anno 2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 14 marzo 2019, dando atto che il PEF 2020 sarà approvato entro il 31 dicembre 2020, così come previsto dall'art. 107 citato;
- di prevedere la riduzione del 50% della parte variabile della tariffa per tutte le strutture ricettive, di cui alle categorie 7, 7B, 8, 8A, 8B;
- di prevedere la riduzione del 25% della parte variabile della tariffa per tutte le utenze non domestiche, ad eccezione delle categorie 3,9,10,11,12,14,19,21A,25,26,27,28 ;

Verificato

che per finanziare il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche di cui sopra , pari a circa euro 145.000,00, è indispensabile applicare al bilancio di previsione 2020-2022 una quota che risulta vincolata nell'avanzo di amministrazione 2019 pari ad € 120.000,00 in quanto i restanti € 25.000,00 risultano essere già coperti all'interno del PEF;

Richiamato

il comma 1 dell'art 27 "Agevolazioni" del *Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)* e ritenuto opportuno, viste le diffuse situazioni di disagio socio-economico presenti nel comune, di confermare per l'anno 2020 le seguenti ipotesi di sostituzione del Comune all'utenza già deliberate nell'anno 2019:

- per i nuclei familiari con reddito ISEE fino ad € 8.000,00, in misura del 30%;
- per i nuclei familiari con reddito ISEE compreso tra € 8.001,00 ed € 12.000,00, in misura del 20%;

Ritenuto di prevedere che, per fruire di tale agevolazione, i soggetti interessati devono presentare, pena l'esclusione dal beneficio, apposita istanza all'Ente entro il termine del 30 settembre 2020 corredata da idonea documentazione ISEE attestante il possesso dei requisiti di reddito richiesti con riferimento ai redditi dell'anno precedente;

Richiamati

il comma 3 dell'art. 22 "Riduzioni per le utenze domestiche" e l'art. 23 "Riduzioni per le utenze non domestiche" del vigente regolamento Tari e ritenuto, al fine di incentivare e premiare buone pratiche di raccolta differenziata dei rifiuti, di confermare le agevolazioni a favore di soggetti intestatari di utenze domestiche relative ad abitazioni di residenza anagrafica ed a favore di soggetti intestatari di utenze non domestiche adibite ad attività agrituristiche e classificate nelle categorie 07A e 08A che utilizzino costantemente sistemi di compostaggio dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata della frazione organica domestica prodotta nell'utenza TARI di riferimento, così come già stabilito per l'anno 2019, mediante:

- a) autonomi contenitori per il compostaggio dei rifiuti organici (COMPOSTIERA o COMPOSTER per la trasformazione dei rifiuti, mediante decomposizione della materia organica, in terriccio da impiegare nell'orto, in giardino o nei vasi sui balconi) appositamente acquistati - riduzione della parte variabile della tariffa in misura del 30%;
- b) autonomi contenitori per il compostaggio dei rifiuti organici autocostruiti purché idonei alla trasformazione dei rifiuti organici, mediante decomposizione, in terriccio da impiegare nell'orto, in giardino o nei vasi sui balconi - riduzione della parte variabile della tariffa in misura del 15%;
- c) autonome concimaie per il compostaggio dei rifiuti organici purché realizzate in forma stabile - riduzione della parte variabile della parte variabile della tariffa in misura del 15%;
- d) SOLTANTO PER LE UTENZE DOMESTICHE autonomi contenitori per il compostaggio dei rifiuti organici (COMPOSTIERA o COMPOSTER per la trasformazione dei rifiuti, mediante decomposizione della materia organica, in terriccio da impiegare nell'orto, in giardino o nei vasi sui balconi) forniti dal Comune - riduzione della parte variabile della tariffa in misura del 25%;

Ritenuto di prevedere che i contenitori e la concimaia come sopra descritti debbano essere collocati:

- nell'area di pertinenza dell'utenza;
- oppure SOLTANTO PER LE UTENZE DOMESTICHE
 - in area condominiale (dietro formale autorizzazione del condominio rilasciata all'intestatario della bolletta TARI purché sia utilizzato il proprio, autonomo e singolo contenitore);

- in altra area di proprietà o a disposizione sul territorio comunale;

Ritenuto altresì necessario prevedere che i soggetti interessati a fruire delle suddette agevolazioni devono presentare entro il 30 settembre 2020, pena l'esclusione dal beneficio, apposita istanza all'Ente, tenendo presente quanto segue:

- per i contenitori acquistati di cui alla lettera a) la richiesta deve essere corredata dalla ricevuta fiscale attestante l'acquisto;
- per i contenitori autocostruiti o concimaie di cui alla lettere b) e c) la richiesta deve essere corredata da idonea documentazione fotografica e l'agevolazione decorre dalla data di presentazione della richiesta;
- per i contenitori distribuiti dall'Ente di cui alla lettera d) l'agevolazione decorre dalla data di assegnazione del composter risultante dal verbale di consegna conservato agli atti del Comune;

Considerato di prevedere che le richieste di agevolazione, una volta avuto positivo accoglimento da parte del Servizio competente, produrranno effetti anche per le annualità di imposta successive, salvo eventuale revoca che verrà comunicata per scritto ai soggetti interessati;

Considerato, altresì, di prevedere che è fatta salva la possibilità di procedere ad eventuale verifica del possesso ed effettivo utilizzo costante dei contenitori e delle concimaie, alla quale i soggetti interessati dovranno dichiarare la propria disponibilità in sede di presentazione dell'apposito modulo di cui sopra con contestuale accettazione della eventuale revoca dell'agevolazione in caso di rilevato non utilizzo del contenitore;

Richiamato

altresì il comma 1 dell'art 27 "Agevolazioni" del vigente regolamento nella parte in cui prevede che possano essere agevolati nuclei familiari al cui interno vi siano persone affette da disabilità, mediante una riduzione del 30% della parte variabile della tariffa tari, a condizione che:

- il soggetto abbia una disabilità riconosciuta ex L. 104 art. 3 comma 3, non soggetta a revisione;
- l'intestatario della bolletta Tari, nel cui nucleo familiare sia presente il soggetto portatore di handicap, faccia apposita richiesta di riduzione, allegando copia dell'attestazione rilasciata dall'Inps.

Considerato al riguardo che la riduzione avrà efficacia dal momento della richiesta, non avendo efficacia retroattiva;

Richiamata

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 30.12.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

Visto il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;

Visto il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 ed il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e loro successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale";

Visto il D.L. 06.12.2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e successivamente modificato ed integrato;

Visto che, l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Dato atto, al riguardo, che il co. 3-bis, dell'art. 106 del dl 34/2020, introdotto nella fase di conversione in legge del decreto, prevede, per il solo anno 2020, lo slittamento dei termini di cui all'art. 15-ter del dl 201/2011 per l'invio delle delibere al Mef, attraverso il Portale del Federalismo fiscale.

Più specificatamente, la norma dispone lo slittamento al 31 ottobre del termine del 14 ottobre ordinariamente previsto per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni. La stessa disposizione prevede, inoltre, lo slittamento al 16 novembre del termine del 28 ottobre entro il quale il Mef pubblica gli atti ai fini dell'efficacia;

Richiamato l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, la cui aliquota per effetto del Decreto n. 141 del 4/11/2019 del Presidente della Provincia di Siena è confermata anche per l'anno 2020 nella misura del 5%;

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) relativamente ai commi sui tributi comunali;

Visto il D.L. 6 marzo 2014, n. 16 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche” che ha introdotto delle modifiche all'art. 1 della Legge n. 147/2013;

Vista la Legge 27 luglio 2000 n. 212 “Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente”;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria ex art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

(il testo integrale degli interventi è conservato integralmente sul supporto informatico in atti).

Illustra l'argomento l'Assessore Damiano Rocchi che sottolinea che quest'anno ARERA ha introdotto un nuovo metodo di calcolo del corrispettivo, basato sul principio dell'invarianza dei ricavi per il gestore, facendo ricadere così le perdite sui cittadini. Conta di ritornare in futuro su questo tema. Il Covid 19 ha imposto di modificare il piano dei servizi; si è stimato che la riduzione dell'afflusso turistico, causa emergenza sanitaria, abbia influito sulla riduzione del PEF 2020, rispetto a quello dell'anno 2019, per euro 100.000,00, tuttavia questi centomila euro sono stati riassorbiti dalle diseconomie derivanti dai consuntivi degli anni 2017 e 2018; per quest'anno il PEF è uguale a quello dell'anno 2019 con un incremento tuttavia del 5,3% derivante dall'applicazione del metodo di calcolo ARERA e corrispondente ad euro 50/55.000 in più. In base alla normativa vigente, si poteva scegliere tra due opzioni: o applicare subito il metodo ARERA, oppure approvare il PEF ARERA entro il 31 dicembre 2020 e confermare nel frattempo le tariffe del 2019, prevedendo che l'eventuale conguaglio tra costi risultanti dal Pef 2020 venisse ripartito nei tre anni successivi a partire dal 2021. Il Comune di Chianciano Terme ha scelto questa seconda ipotesi, considerandola il male minore.

Per l'anno 2020 l'A.C. applicherà agevolazioni nella parte libera della tariffa in favore di quelle attività che sono state chiuse durante il lockdown, finanziandole con risorse di bilancio derivanti dall'applicazione di una parte dell'avanzo vincolato.

Il Consigliere Paolo Piccinelli afferma che la minoranza supporterà l'Amministrazione comunale se deciderà di muoversi contro ARERA e di essere inoltre disponibile ad essere coinvolta in progetto di economia circolare.

Al termine degli interventi, il Sindaco, mette in votazione la proposta iscritta al punto n. 7 dell'ordine del giorno con il seguente risultato:

Presenti	n. 12
Votanti	n. 8

Favorevoli n. 8

Astenuti n. 4 (P. Piccinelli, L. Mucci, G. Chierchini, A. Chiezzi)

Visto l'esito della votazione ad unanimità dei voti espressi in modo palese e per alzata di mano;

DELIBERA

- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di avvalersi della facoltà disposta dal comma 5, dell'articolo art. 107 D.L. n. 18/2020 e pertanto, in deroga all'articolo 1, comma 654 e 683, della L. 147/2013, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l'anno 2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 14.3.2019 anche per l'anno 2020;
- di prendere atto conseguentemente che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal piano economico e finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, validato dalla competente Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Sud e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
 - di applicare per l'anno 2020, per i motivi esposti in premessa, le seguenti ipotesi di agevolazione per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) :
 - per i nuclei familiari con reddito ISEE fino ad € 8.000,00, in misura del 30%;
 - per i nuclei familiari con reddito ISEE compreso tra € 8.001,00 ed € 12.000,00, in misura del 20%;
- di prevedere che, per ogni singolo anno per il quale intendono fruire di tale agevolazione, i soggetti interessati devono presentare, pena l'esclusione dal beneficio, apposita istanza all'Ufficio Tributi entro il termine del 30 settembre dello stesso anno corredata da idonea documentazione ISEE attestante il possesso dei requisiti di reddito richiesti con riferimento ai redditi dell'anno precedente;
- di stabilire, per i motivi esposti in premessa, le seguenti misure e modalità per le riduzioni a favore delle utenze domestiche e non domestiche, ai sensi dell'art. 22, comma 3, e dell'art. 23 del *Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*:
 - agevolazioni a favore di soggetti intestatari di utenze domestiche relative ad abitazioni di residenza anagrafica ed a favore di soggetti intestatari di utenze non domestiche adibite ad attività agrituristiche e classificate nelle categorie 07A e 08A che utilizzino costantemente sistemi di compostaggio dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata della frazione organica domestica prodotta nell'utenza TARI di riferimento mediante:
 - a) autonomi contenitori per il compostaggio dei rifiuti organici (COMPOSTIERA o COMPOSTER per la trasformazione dei rifiuti, mediante decomposizione della materia organica, in terriccio da impiegare nell'orto, in giardino o nei vasi sui

balconi) appositamente acquistati - riduzione della parte variabile della tariffa in misura del 30%;

- b) autonomi contenitori per il compostaggio dei rifiuti organici autocostruiti purché idonei alla trasformazione dei rifiuti organici, mediante decomposizione, in terriccio da impiegare nell'orto, in giardino o nei vasi sui balconi - riduzione della parte variabile della tariffa in misura del 15%;
- c) autonome concimaie per il compostaggio dei rifiuti organici purché realizzate in forma stabile - riduzione della parte variabile della parte variabile della tariffa in misura del 15%;
- d) SOLTANTO PER LE UTENZE DOMESTICHE autonomi contenitori per il compostaggio dei rifiuti organici (COMPOSTIERA o COMPOSTER per la trasformazione dei rifiuti, mediante decomposizione della materia organica, in terriccio da impiegare nell'orto, in giardino o nei vasi sui balconi) forniti dal Comune - riduzione della parte variabile della tariffa in misura del 25%;

I contenitori e la concimaia di cui al punto devono essere collocati:

- nell'area di pertinenza dell'utenza;
- oppure SOLTANTO PER LE UTENZE DOMESTICHE
 - in area condominiale (dietro formale autorizzazione del condominio rilasciata all'intestatario della bolletta TARI purché sia utilizzato il proprio, autonomo e singolo contenitore);
 - in altra area di proprietà o a disposizione sul territorio comunale;
- di prevedere che, i soggetti interessati a fruire delle suddette agevolazioni devono presentare entro il 30 settembre 2020, pena l'esclusione dal beneficio, apposita istanza all'Ente, tenendo presente quanto segue:
 - per i contenitori acquistati di cui alla lettera a) la richiesta deve essere corredata dalla ricevuta fiscale attestante l'acquisto;
 - per i contenitori autocostruiti o concimaie di cui alle lettere b) e c) la richiesta deve essere corredata da idonea documentazione fotografica e l'agevolazione decorre dalla data di presentazione della richiesta;
 - per i contenitori distribuiti dall'Ente di cui alla lettera d) l'agevolazione decorre dalla data di assegnazione del composte risultante dal verbale di consegna conservato agli atti del Comune;
- di prevedere che le richieste di agevolazione, una volta avuto positivo accoglimento da parte del Servizio competente, produrranno effetti anche per le annualità di imposta successive, salvo eventuale revoca che verrà comunicata per scritto ai soggetti interessati;

- di specificare che è fatta salva la possibilità di procedere ad eventuale verifica del possesso ed effettivo utilizzo costante dei contenitori e delle concimaie alla quale i soggetti interessati dovranno dichiarare la propria disponibilità in sede di presentazione dell'apposito modulo di cui sopra con contestuale accettazione della eventuale revoca dell'agevolazione in caso di rilevato non utilizzo del contenitore;
- di stabilire, per i motivi esposti in premessa, ai sensi del comma 1 dell'art 27 "Agevolazioni" del vigente regolamento, per i nuclei familiari al cui interno vi siano persone affette da disabilità, una riduzione del 30% della parte variabile della tariffa tari, a condizione che:
 - il soggetto abbia una disabilità riconosciuta ex L. 104 art. 3 comma 3, non soggetta a revisione;
 - l'intestatario della bolletta Tari, nel cui nucleo familiare sia presente il soggetto portatore di handicap, faccia apposita richiesta di riduzione, allegando copia dell'attestazione rilasciata dall'Inps, stabilendo al riguardo che la riduzione avrà efficacia dal momento della richiesta, non avendo efficacia retroattiva;
- di prevedere la riduzione del 50% della parte variabile della tariffa per tutte le strutture ricettive, di cui alle categorie 7, 7B, 8, 8A, 8B;
- di prevedere la riduzione del 25% della parte variabile della tariffa per tutte le utenze non domestiche, ad eccezione delle categorie 3,9,10,11,12,14,19,21A,25,26,27,28 ;
- di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Siena pari al 5% ;
- di provvedere ad inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge copia del presente atto esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214;
- di trasmettere copia del presente atto alla Autorità di Ambito ATO Toscana Sud.

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere;

Con separata votazione;

Presenti	n. 12
Votanti	n. 8
Favorevoli	n. 8
Astenuti	n. 4 (P. Piccinelli, L. Mucci, G. Chierchini, A. Chiezzi)

Visto l'esito della votazione ad unanimità dei voti espressi in modo palese e per alzata di mano;

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI CHIANCIANO TERME

PROVINCIA DI SIENA

PARERI DI REGOLARITA'

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

Servizio Servizio Finanziario\\Servizio Economico Finanziario

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2020. CONFERMA DELLE TARIFFE TARI 2019 AI SENSI DELL'ART.107 COMMA 5 DEL DL 18/2020.

Parere di regolarità tecnica:

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni

Il Responsabile del Servizio
Mariella Spadoni

Parere di regolarità contabile:

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni

Il Responsabile del Servizio
Mariella Spadoni

Dati relativi alla seduta

Seduta del 29/09/2020 Deliberazione n. 45

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico della proposta conservata nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.



**COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA**

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Andrea Marchetti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Luana Della Giovampaola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In data odierna la presente deliberazione:

- ❖ viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito web per 15 giorni consecutivi (Art. 124, D.Lgs. 267/2000 e Art. 32, Legge 69/2009)

Il Segretario Comunale
Luana Della Giovampaola

Chianciano Terme 08/10/2020

ESECUTIVITÀ

- ❖ La presente deliberazione è esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)
- ❖ **E' eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell'Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000**

Il Segretario Comunale
Luana Della Giovampaola

Le firme in formato digitale sono state apposte sul presente atto originale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n. 82/2005.